



Comune di Canosa di Puglia

(Provincia di Barletta – Andria – Trani)

3° SETTORE: SUAPE - Programmazione Territoriale Agricoltura, Commercio,
Attività Produttive, Ambiente, Sport.



Protocollo n. 17904/2021
Registro C.D.U. n.181/2021

Canosa di P. li - 2 LUG. 2021

Il Dirigente

Vista la domanda trasmessa a mezzo pec in data 15.06.2021 ed assunta al protocollo il giorno successivo dal sig./ra **geom. Catia Grazia Cerone** residente a Melfi in via Foggia n. 174;

Visti:

- il Piano Urbanistico Generale definitivamente approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 18/03/2014, efficace dal 18/04/2014 (Burp n. 53/2014 del 17.04.2014), ai sensi dell'art. 11 della L.r. n. 20/2001;
- il Piano Comunale dei Tratturi approvato con Deliberazione del C. C. n. 57 del 28.11.2008;
- il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015 aggiornato alla DGR n. 2292 del 21/12/2017.

Verificata l'assenza di situazioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis Legge n. 241/1990.

CERTIFICA

Che:

- **l'immobile Distinto in catasto con foglio n. 82, p.lla/e 59-60-61-62-63-64-137-186-187-188-189-370-394-395-397-398-401-402** ha la seguente destinazione urbanistica:
 - Ricade in **CONTESTO RURALE CON VALORE AMBIENTALE, ECOLOGICO E PAESAGGISTICO NORMALE (ATE "E") (100%)**;

Inoltre:

- ✓ le p.lle nn. 394-186-188-187-60-401-61-62-63-64 sono interessate parzialmente da **invariante strutturale dell'assetto idrologico: corso d'acqua**;
- ✓ la p.lla n. 59 è parzialmente interessata da **invariante strutturale dell'assetto idrologico: acqua pubblica**.

Regolamentate dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.G. allegate.

- ❖ ai fini della tutela paesaggistica di cui al P.P.T.R. le p.lle sopra citate sono individuate in **Ambito Di Paesaggio: "Ofanto" con Figura Territoriale Paesaggistica "La Valle Del Locone"**.
Regolamentate dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.T.R.

Si rilascia a richiesta di parte, ai sensi dell'art. 30-comma 2° del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i..

Resp. del Proc.
Geom. Pasquale BARBAROSSA

3



IL DIRIGENTE
Ing. Riccardo MIRACAPILLO



Comune di Canosa di Puglia

(Provincia di Barletta – Andria – Trani)

3° SETTORE: *SUAPE* - Programmazione Territoriale Agricoltura, Commercio, Attività Produttive, Ambiente, Sport.

Protocollo n. 17908/2021
Registro C.D.U. n.182/2021

Canosa di P. li - 2 LUG. 2021

Il Dirigente

Vista la domanda trasmessa a mezzo pec in data 15.06.2021 ed assunta al protocollo il giorno successivo dal sig./ra **geom. Catia Grazia Cerone** residente a Melfi in via Foggia n. 174;

Visti:

- il Piano Urbanistico Generale definitivamente approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 18/03/2014, efficace dal 18/04/2014 (Burp n. 53/2014 del 17.04.2014), ai sensi dell'art. 11 della L.r. n. 20/2001;
- il Piano Comunale dei Tratturi approvato con Deliberazione del C. C. n. 57 del 28.11.2008;
- il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015 aggiornato alla DGR n. 2292 del 21/12/2017.

Verificata l'assenza di situazioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis Legge n. 241/1990.

CERTIFICA

Che:

- **l'immobile Distinto in catasto con foglio n. 82, p.lla/e 453-454-455-456-457-458-459-460-553-555-557-558-562-622** ha la seguente destinazione urbanistica:
 - Ricade in **CONTESTO RURALE CON VALORE AMBIENTALE, ECOLOGICO E PAESAGGISTICO NORMALE (ATE "E") (100%)**;
Regolamentate dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.G. allegate.
- ❖ ai fini della tutela paesaggistica di cui al P.P.T.R. le p.lle sopra citate sono individuate in **Ambito Di Paesaggio: "Ofanto" con Figura Territoriale Paesaggistica " La Valle Del Locone" .**
Regolamentate dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.T.R.

Si rilascia a richiesta di parte, ai sensi dell'art. 30-comma 2° del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i..

Resp. del Proc.
Geom. Pasquale BARBAROSSA



IL DIRIGENTE
Ing. Riccardo MIRACAPILLO



Comune di Canosa di Puglia

(Provincia di Barletta – Andria – Trani)

3° SETTORE: SUAPE - Programmazione Territoriale Agricoltura, Commercio,
Attività Produttive, Ambiente, Sport.

Protocollo n. 6069/2022
Registro Suedi n.56D/2022

Canosa di P. li **08.03.2022**

Il Dirigente

Vista la domanda inoltrata attraverso la piattaforma SUEDI in data 02.02.2022 dal sig. **Rocco ing. Castaldi**, residente in Olbia in via Grecale n. 12 con allegata dichiarazione sostitutiva per l'annullamento di n. 2 marche da bollo sottoscritta dallo stesso;

Visti:

- il Piano Urbanistico Generale definitivamente approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 18/03/2014, efficace dal 18/04/2014 (Burp n. 53/2014 del 17.04.2014), ai sensi dell'art. 11 della L.r. n. 20/2001;
- il Piano Comunale dei Tratturi approvato con Deliberazione del C. C. n. 57 del 28.11.2008;
- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015.

Verificata l'assenza di situazioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis Legge n. 241/1990.

CERTIFICA

Che:

- l'immobile Distinto in catasto con foglio n. **83, p.lla/e 48-544-581-587-811-822-823** e foglio n. **82 p.lla n. 255-256-258-259-260-369-370-379-381-382** ha la seguente destinazione urbanistica:
- Ricade in **CONTESTO RURALE CON VALORE AMBIENTALE, ECOLOGICO E PAESAGGISTICO NORMALE (ATE "E") (100%)**;

Regolamentate dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.G. allegate.

- ❖ ai fini della tutela paesaggistica di cui al P.P.T.R. le p.lle sopracitate sono individuate in **Ambito Di Paesaggio: "Ofanto" con Figura Territoriale Paesaggistica " La Valle Del Locone"**.

Regolamentate dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.T.R..

Si rilascia a richiesta di parte, ai sensi dell'art. 30-comma 2° del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i..

Resp. del proc.
Geom Pasquale Barbarossa

Il Dirigente del III Settore
Ing. Riccardo MIRACAPILLO
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente da: Riccardo M
iracapillo
Limite d'uso: Explicit Text: Questo
certificato rispetta le raccomandazioni
previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data: 09/03/2022 12:41:44

PUG STRUTTURALE

Art. 17- CR.V - Contesto Rurale a prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico

1. In questi contesti, coincidenti con gli ambiti paesaggisticamente, ambientalmente o ecologicamente rilevanti, interessati da sistemi di tutela sovraordinati (Parco Regionale dei Fiume Ofanto; Sito di Importanza Comunitaria "Valle Ofanto – Lago Capacciotti"; Aree a Pericolosità idraulica definite dal Pai dell'ADB; Parchi territoriali) e/o da beni strutturanti il paesaggio e l'ambiente di Canosa di Puglia (Corridoio fluviale dell'Ofanto; tracciati e beni storici ed archeologici; sistema geomorfologico), il PUG/parte strutturale incentiva le attività di tutela e gestione delle aree.

Nelle NTA, è individuata una specifica disciplina di tutela e valorizzazione delle aree di valore naturale e ambientale e delle relative fasce di tutela, del recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle caratteristiche funzionali, tipologiche e costruttive originarie, dell'armonizzazione degli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio con finalità di tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse.

2. In questi contesti, è necessario:

- assicurare la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat e delle associazioni vegetali e forestali;
- la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti;
- la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici;
- la salvaguardia degli elementi identitari del territorio.

3. Sono comunque consentite (compatibilmente con la presenza dei singoli beni paesaggistici costitutivi e/o dei vincoli sovraordinati e con l'esclusione dei CR.VA), le attività integrative del reddito agricolo, quali l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per l'agriturismo mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente.

4. Nei CR.V, indipendentemente da quanto disposto specificamente per i singoli contesti:

- gli edifici e gli altri manufatti esistenti riconducibili alla storia e alla tradizione dei luoghi e della comunità in essi insediata, ancorché non tutelati da altre leggi e norme, non possono demolirsi e ristrutturarsi e vanno obbligatoriamente assoggettati, in caso di intervento, a manutenzioni ordinarie e straordinarie di tipo conservativo e a risanamenti o restauri di tipo conservativo;
- gli eventuali ampliamenti vanno realizzati in conformità a quanto di seguito disposto;
- le nuove costruzioni, in genere, fatte salve quelle per usi produttivi di cui di seguito, vanno realizzate con criteri costruttivi tradizionali, e devono avere coperture tradizionali rivestite di manti lapidei e murature con faccia vista in blocchetti di pietra calcarea locale o in intonaco tradizionale a base di calce colorato in bianco;
- le nuove costruzioni destinate a usi produttivi (capannoni agricoli, stalle ecc.) ove consentite e quando non possano essere realizzate secondo soluzioni architettoniche e costruttive tradizionali vanno realizzate comunque in sintonia con il paesaggio-ambiente locale della tradizione per volumi, materiali, colori;
- gli infissi esterni devono essere realizzati in legno verniciato nei colori marrone scuro o verde scuro e prescritte -quando presenti- le persiane in legno colorate come sopra (sono vietati gli avvolgibili);
- i pluviali devono essere realizzati in rame o in ferro verniciato nella tinta delle murature di sostegno;
- le nuove edificazioni devono avere volumi semplici o essere coerenti alle edificazioni preesistenti di carattere storico e tradizionale ove ne costituiscano ampliamento; sono esclusi aggetti e sporgenze di ogni tipo e porticati;
- le superfici pavimentate circostanti devono essere in terra battuta o a lastrico rustico in pietra calcarea secondo la tradizione locale;
- le strade interne ai lotti fondiari devono essere realizzate secondo la tradizione storica in massiciata o battuto; per le strade esterne ai lotti percorrenti i CR.VAEP è consigliata la stessa soluzione ("strada bianca");
- devono essere evitate per quanto possibile le reti infrastrutturali (es. elettriche, telefoniche etc.) a vista, sostituendole con tracciati interrati;
- le recinzioni, devono essere realizzate con muri in pietra a secco o con murature legate in pietra a faccia vista o intonacate con intonaco a base di calce e colorato in bianco appaieccati secondo la tradizione locale per forme e misure; le eventuali inferriate soprastanti ai muretti e gli eventuali cancelli devono essere di disegno semplice e in ferro pieno e verniciati in nero o verde scuro o rosso scuro o marrone scuro;
- gli scarichi degli eventuali reflui degli insediamenti devono avvenire nel rispetto delle esigenze dell'ambiente e delle leggi vigenti;
- gli edifici rurali esistenti nei CR.VAEP possono essere destinate a attività agrituristiche, ricettive e socio-assistenziali, con possibile aumento volumetrico dell'esistente in misura massima del 20% una tantum per realizzazione di servizi igienici e impianti e con possibile utilizzo delle aree circostanti per attrezzature ludico-sportive leggere; gli eventuali interventi devono comunque rispettare tutti gli indici e tutte le prescrizioni di cui al CR.VAEP e ai relativi contesti rurali specifici interessati.

5. Nei CR.V, le colture di ulivo e vigneto costituiscono una parte consistente del sistema produttivo locale, ed hanno assunto nel tempo un significato paesistico ambientale di strutturazione del paesaggio agricolo, che il PUG tutela e valorizza.

Per questi ambiti, il PUG definisce una direttiva di tutela finalizzata alla conservazione dei caratteri identitari dei paesaggi locali, attraverso il controllo dei processi di trasformazione e della loro sostenibilità.

Gli elaborati grafici dei quadri conoscitivi del PUG individuano indistintamente le aree interessate da uliveti e vigneti; per le stesse sarà una relazione motivata di un tecnico "esperto" a valutare la sussistenza di caratteristiche tali da definirle quali invarianti strutturali da sottoporre alla disciplina di cui all'art.14.8 delle presenti NTA.

Art. 19- CR.E, Contesto rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare

1. I CR.E sono destinati al mantenimento ed allo sviluppo della attività e produzione agricola. Non sono consentiti interventi in contrasto con tali finalità o che alterino il paesaggio agrario e l'equilibrio ecologico.

Qualsiasi intervento di trasformazione o di ristrutturazione agricola dovrà prevedere il miglioramento delle condizioni idrogeologiche del terreno e l'incremento del patrimonio arboreo autoctono.

Le altre destinazioni d'uso insediate alla data di adozione del PUG sono confermate limitatamente alla superficie utile impiegata a tale data. Per tali immobili sono vietati interventi di ampliamento anche se l'area di pertinenza mantiene residua suscettività edificatoria.

2. In queste zone il PUG si attua mediante intervento diretto. I PdC possono essere ottenuti, in base alle prescrizioni delle presenti norme, unicamente dai proprietari coltivatori diretti, concedenti o conduttori di licenza, nonché dagli affittuari o mezzadri che, ai sensi delle vigenti leggi, hanno acquisito il diritto di sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere oggetto della concessione.

19.1- Destinazioni d'uso vietate in zona agricola

Per i nuovi interventi sono vietate le seguenti destinazioni d'uso: depositi e magazzini di merci all'ingrosso non attinenti alla produzione e/o la trasformazione del prodotto agricolo; rimesse industriali e laboratori anche di carattere artigianale; ospedali; mattatoi; supermercati; stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti se non individuate da apposito piano di distribuzione carburante e ogni altra destinazione che a giudizio della commissione edilizia integrata con la commissione per le zone agricole di cui al precedente articolo possa produrre inquinamento dell'ambiente, sia per quanto riguarda le condizioni igienico-sanitarie, che idriche o acustiche.

19.2- Vincolo di non edificabilità

1. Il PdC è subordinato, alla trascrizione, a cura e spese del destinatario, di atto d'obbligo relativo all'asservimento al manufatto consentito dell'area che ha espresso la relativa volumetria. L'atto d'obbligo suddetto costituisce vincolo di non edificabilità per le aree che hanno espresso tali volumetrie.

2. Per i fabbricati esistenti alla data di adozione del PUG, il vincolo di non edificabilità si estende di fatto sulle aree di proprietà della ditta intestataria del fabbricato, fino a raggiungere il valore degli indici urbanistici di cui ai successivi articoli.

Se la superficie fondiaria risulta inferiore a quella necessaria in applicazione degli indici urbanistici, tale superficie s'intende interamente vincolata.

La demolizione parziale o totale degli edifici riduce o annulla la superficie soggetta a vincolo.

19.3- Accorpamento delle aree

3. Per le aziende con terreni non confinanti è ammesso l'accorpamento delle aree, con asservimento delle stesse regolarmente prescritto e registrato a cura e spese del richiedente.

Tutte le aree devono comunque ricadere nel territorio Comunale di Canosa di Puglia e devono avere unico proprietario. Esse devono comunque costituire un unico complesso aziendale, intendendo questo nel caso di appezzamenti utilizzati con la stessa forma di conduzione e con lo stesso parco macchine.

19.4- Piani di sviluppo e di ristrutturazione agricola

1. Il piano di sviluppo e di ristrutturazione agricola comprende la seguente documentazione:

- qualifica del richiedente ai sensi del precedente articolo e relativa documentazione;
- documentazione sulla proprietà e sulla forma di conduzione dell'azienda;
- elenchi e planimetrie catastali degli appezzamenti e dei fondi costituenti l'azienda e dichiarazione sulla data di costituzione dell'azienda;
- planimetria dello stato di fatto e di progetto con i relativi indirizzi produttivi, riparto colturale e infrastrutture di servizi;
- fabbricati esistenti e di progetto, loro dimensione e destinazione d'uso;
- consistenza occupazionale dell'azienda con l'indicazione degli occupati a tempo pieno, a tempo parziale e degli occupati già residenti sul fondo;
- relazione tecnica agro-economica con la individuazione dei modi di coltivazione e la loro destinazione dei prodotti;
- programma di esecuzione delle opere e dei fabbricati per i quali si richiede la concessione.

2. Esso ha validità minima quinquennale a decorrere dalla data della sua approvazione ed è vincolante in ordine alle previsioni di progetto. Durante il predetto periodo possono essere richieste e rilasciate concessioni edilizie solo in conformità al progetto approvato. Trascorso il termine fissato, il piano perde efficacia per le parti non realizzate; qualunque richiesta di permesso di costruire è subordinata all'approvazione di un nuovo programma di sviluppo.

Eventuali varianti al programma possono essere approvate dal Comune in base a motivate e documentate esigenze con la stessa procedura di approvazione del progetto originario.

3. I progetti di sviluppo aziendale potranno riguardare anche la trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti aziendali.

4. Gli interventi di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti aziendali saranno soggetti alle seguenti prescrizioni:

- Superficie aziendale minima = 20.000 mq;
- Iff residenza = 0,03 mq/mq (massimo edificabile = 1.000 mc);
- Hmax residenza = 7,00 ml (max due livelli fuori terra);
- Iff produzione/trasformazione: per il primo Ha di superficie aziendale = 0,10 mc/mq;
da 1 a 10 Ha di superficie aziendale = 0,05 mc/mq;
oltre 10 Ha di superficie aziendale = 0,03 mc/mq;
- Hmax produzione/trasformazione = 7,00 ml;
- Q per la produzione/trasformazione = 50% del lotto su cui insiste il fabbricato.

19.5 - Interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione

1. Nel contesto CR.E, gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento delle costruzioni esistenti è consentita secondo i seguenti parametri:

$S_m = 10.000$ mq;

Iff = 0,03 mc/mq per la residenza e 0,1 mc/mq per la produzione;

H = 3,5 ml per la residenza e 7,00 ml per la produzione.

2. I PdC possono essere ottenute anche da figure diverse che presentino domanda per realizzare edilizia residenziale monofamiliare non agricola a titolo oneroso alle seguenti condizioni:

- $S_m = 20.000 \text{ mq}$;
- $I_{ff} = 0,01 \text{ mc/mq}$;
- $H_{\text{max}} = 3,50 \text{ ml}$.

Per tali interventi sono vietati accorpamenti di aree.

PUG PROGRAMMATICO

Art. 39- Contesti rurali

Fatte salve le disposizioni e le eventuali prescrizioni più restrittive riportate nella disciplina specifica dei singoli contesti rurali del Pug/Strutturale, gli interventi edilizi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

- gli interventi di restauro e risanamento conservativo dovranno rispettare le caratteristiche morfologiche-architettoniche del fabbricato e prevedere la sostituzione e o rimozione di materiali non idonei alle caratteristiche architettoniche dell'edificio preesistente;
- gli interventi di ampliamenti e le nuove costruzioni dovranno essere realizzati con materiali e caratteristiche architettoniche congruenti con le tradizioni edilizie locali evitando i volumi aggettanti, l'uso di materiali plastici o di rivestimenti sintetici nelle facciate.

I progetti di nuova opera o di ampliamento di fabbricati esistenti dovranno prevedere interventi di compensazione dell'impatto della nuova costruzione sul paesaggio rurale, come per esempio la creazione di filari, siepi e piccole macchie boscate.

Per mitigare l'impatto del fabbricato sul paesaggio agrario dovranno essere utilizzati colori neutri nel tinteggio delle facciate, ovvero opportune schermature verdi per le parti del fabbricato che non possano essere ricondotte a caratteri di congruenza e compatibilità con il paesaggio agrario e l'ambiente circostante.

Le recinzioni dei fondi rustici possono essere realizzate esclusivamente con pietrame locale a secco secondo le tecniche costruttive tradizionali nelle zone dove è presente tale tipologia di materiale o con rete metallica non rigida a maglie larghe, pali in legno e tensori posti in modo da salvaguardare e, ove del caso ripristinare, il sistema delle strade vicinali o poderali di uso pubblico. Sono in ogni caso vietate le recinzioni di qualsiasi altezza in laterizio pieno o forato, in tufo, CSL alveolare o blocchi di CSL forati e malta.

Art. 40- CR.V, Contesti rurali con valore ambientale, ecologico e paesaggistico

40.4- CR.V: indicatori di qualità, procedure

1. Nel caso di interventi su edifici rurali individuate dal piano, la ristrutturazione deve prevedere il restauro di ogni aspetto costruttivo-tipologico esistente, e gli eventuali nuovi volumi (nella misura prescritta) devono architettonicamente integrarsi con le preesistenze. La scialbatura deve riprendere i colori naturali, oppure essere bianco-calce.

La ristrutturazione edilizia deve prevedere anche il ripristino dei "passaturi", dei muretti a secco di recinzione e/o terrazzamento loro pertinenti, mantenendo le caratteristiche originarie delle preesistenze, con eliminazione delle eventuali superfetazioni recenti.

2. Nel caso delle nuove costruzioni, il progetto deve considerare:

- il mantenimento delle caratteristiche dell'architettura del luogo (geometria complessiva dell'edificio che a parità di volume minimizzi lo sviluppo delle superfici esterne; prevalenza dei pieni sui vuoti nel rapporto tra superfici murate e aperture; assenza di balconi, sporti e/o pensiline esterni all'involuppo del volume; posizionamento dei serramenti sulla faccia interna della muratura in modo da marcare al massimo l'ombra propria dell'apertura; ecc.);
- la riattivazione delle tecniche costruttive tradizionali (murature con paramento esterno in pietra a vista apparecchiato secondo la tradizione locale oppure in pietra o tufo scialbato in più strati; orizzontamenti murari a volta con falde; nel caso si adottino strutture in calcestruzzo armato, queste devono essere (almeno sulle superfici esterne dell'edificio) completamente rivestite da paramento in pietra a vista o in pietra/tufo scialbato;
- i serramenti che, ancorché non in legno, mantengano la geometria complessiva, gli spartiti e "l'aspetto" di quelli tradizionali;
- il non uso di marmi, di rivestimenti ceramici e simili, intonaco plastico e simili;
- opere in ferro con geometrie tradizionali.

3. Nel caso di interventi su edifici di interesse monumentale tutelati a norma della l.n. 1089/1939, ed in attuazione delle leggi e/o decreti statali n.3267/ 1923 (vincolo idrogeologico), n.1497/1939 (protezione paesaggio), n. vari/agosto 1985 (c.d. "galassini"), Dlvo 42/04, Codice dei Beni Culturali, il proponente deve chiedere l'autorizzazione alla competente autorità secondo le vigenti procedure di legge.

4. Per gli interventi su edifici sottoposti dal PUG a tutela, il Comune attiva la procedura del permesso di costruire, previo parere della "Commissione locale per il paesaggio" (ove istituita) o della competente autorità, come in appresso specificato.

Anche se non direttamente connessi ad edifici, il PUG sottopone a tutela i muretti di pietra a secco che, nei contesti rurali vanno mantenuti, ricostruiti e costruiti sia se muretti di terrazzamento, sia se di recinzione; possono essere mantenute le recinzioni, ove già presenti nel sito, anche se di muri di pietra/tufo scialbati. In ogni caso, la costruzione dei muretti di terrazzamento e delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da riportare nei grafici documentativi), il normale ruscellamento delle acque superficiali, ed il mantenimento di "percorsi ecologici".

5. La "analisi di impatto paesaggistico" è costituita da una elaborazione allegata al progetto, finalizzata al rilascio dell' "Autorizzazione paesaggistica" ed all'accertamento della entità delle modificazioni indotte dall'intervento proposto sugli elementi strutturali del territorio, dell'effetto delle opere di mitigazione previste e del livello di compatibilità paesaggistica perseguito. In essa, in base alle prescrizioni e con il supporto di documentazioni scritte/grafiche/fotografiche, costituite da:

- descrizione dettagliata della consistenza e dello stato delle singole componenti del paesaggio (con la distinzione tra l'area direttamente impegnata dalla componente -area di pertinenza- e l'area individuata come necessaria per il suo rispetto -area annessa-), e del valore di insieme del paesaggio;
- descrizione delle opere progettate;
- descrizione delle opere di mitigazione previste;
- descrizione dei prevedibili effetti delle opere sulle singole componenti e sull'insieme del paesaggio;
- descrizione dei risultati attesi per effetto delle mitigazioni, deve essere motivata l'ammissibilità dell'intervento in funzione anche della compatibilità paesaggistica.

6. I progetti e le annesse "analisi di impatto paesaggistico", vanno istruiti - per gli aspetti paesaggistici- dalla "Commissione locale per il paesaggio" con motivata e firmata relazione.

Detta relazione deve "istruire" il progetto allo scopo di consentire la formulazione di un consapevole parere "favorevole", oppure "favorevole con prescrizioni", oppure "sfavorevole"- nel merito di:

- conformità del progetto agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso entro cui ricadono i lavori o le opere;
- rispetto delle direttive di tutela;
- rispetto delle prescrizioni per gli ambiti territoriali distinti strutturanti il sito interessato dai lavori o dalle opere;
- idoneità paesaggistica e culturale delle opere e delle sistemazioni del suolo.

Art. 41- CR.E, Contesto rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare

1. Nel contesto CR.E, gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento delle costruzioni esistenti è consentita secondo i seguenti parametri:

$D_f =$ minimo assoluto 5 ml:

- a) con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
- b) all'interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti;

$D_c = 10 \text{ ml}$;

$D_{st} = 12 \text{ ml}$;

$SUS = 6 \text{ mq}$ ogni 80 mc di edificazione; (possono essere monetizzate in sede di determinazione degli oneri di concessione edilizia).

2. Qualora gli edifici di abitazione esistenti superino il volume massimo consentito dagli indici prescritti ed anche se essi insistano su superfici fondiari inferiori a mq 10.000 è consentito, per la dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento delle condizioni abitative, l'ampliamento a tantum della superficie utile (S_u) nella misura massima del 20% di quella preesistente.

Un ulteriore ampliamento del volume esistente, nel limite max del 20%, è possibile nel caso di utilizzazione degli immobili esistenti ad attività di agriturismo, in aderenza al manufatto originario, purché nel rispetto della tipologia edilizia preesistente, dei materiali e delle caratteristiche architettoniche.

3. Per l'insediamento di nuova edificazione di servizio all'agricoltura, è ammesso l'accorpamento delle aree di terreni confinanti come disciplinato dalle presenti NTA.

4. I PdC possono essere ottenute anche da figure diverse che presentino domanda per realizzare edilizia residenziale monofamiliare non agricola a titolo oneroso.

Per tali interventi sono vietati accorpamenti di aree.

I richiedenti dovranno garantire il mantenimento delle caratteristiche agricole dei suoli poiché il PUG vieta esplicitamente la sistemazione a giardino per più del 5% del suolo.

Gli interventi edilizi in tal caso dovranno essere caratterizzati da volumetrie di assoluta semplicità e da parametri murari esterni costituiti inderogabilmente da pareti intonacate bianche o da paramenti murari in tufo o pietra locale a facciavista.

5. È consentita la realizzazione di un "vano appoggio", su lotto minimo di 2500 mq di superficie coperta, max di 10 mq e di altezza max di m 2,50, realizzato in tufo o pietra calcarea secondo semplici forme parallelepipedo.

6. Il rilascio del PdC nei CR.E è subordinato alla trascrizione, a spese degli interessati, nei registri delle proprietà immobiliari, del vincolo di inedificabilità dei fondi o appezzamenti, computati ai fini dell'applicazione degli indici, e dell'impegno di rispettare la destinazione d'uso stabilita nel PdC.

Il PdC è altresì subordinata all'obbligo di eseguire le opere per il trattamento e smaltimento dei rifiuti domestici o di eventuali allevamenti.

Ai fini del calcolo degli indici prescritti per gli interventi, devono essere computati i volumi dei fabbricati esistenti.

Nel frazionamento anche funzionale del terreno agricolo, ovvero nell'individuazione e/o divisione di proprietà, sono consentite delimitazioni con muretti a secco, con tufo locale facciavista o in c.a. rivestite con tufo locale o pietra calcarea locale, quando richiesti per comprovate e giustificate necessità; di norma si dovranno delimitare i terreni con siepi e arbusti.

7. È consentita la realizzazione di serre, con i seguenti parametri:

- $S_m = 5.000 \text{ mq}$;
- $H_{\text{max}} = 6.00 \text{ ml}$;
- $Q = 75\%$.

Gli interventi dovranno comunque rispettare quanto previsto dalla L.R. n. 19/1986.

8. In adempimento a quanto disposto dalla Del.C.C. n.51 del 14.12.2007, nei CR.VD, nel rispetto degli indici e dei parametri urbanistici fissati dalle presenti NTA e di tutte le altre norme sulle costruzioni, è possibile a soggetti imprenditori agricoli a titolo principale o aziende agricole proprietari di fondi agricoli, la costruzione di un impianto di trasformazione del prodotto agricolo generato e strettamente proporzionato alla capacità produttiva del fondo medesimo.

Secondo quanto disposto dall'art. 2135 terzo comma C.C. per attività di trasformazione, si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nonché tutte le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi compresa le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla Legge, riconducendo alla figura di produttore chiunque eserciti le attività connesse.

La richiesta di realizzazione dell'impianto di trasformazione (strettamente proporzionato alla produzione del fondo stesso) è subordinato alla stipula di specifica convenzione da redigersi fra il soggetto attuatore ed il Dirigente del settore edilizia ed attività produttive dalla quale si evinca:

- che il richiedente sia proprietario di un fondo agricolo dallo stesso condotto, con colture a dimora il cui prodotto corrisponda a quello oggetto di lavorazione;
- che l'intervento sia limitato strettamente alla capacità produttiva del fondo così come riportato dal piano di sviluppo agricolo aziendale;
- che la richiesta ed il piano di sviluppo agricolo aziendale siano muniti del parere vincolante dell'Ispettorato Provinciale Agrario (IPA);



COMUNE DI MINERVINO MURGE

Provincia di Barletta-Andria-Trani

www.comune.minervinomurge.ba.it

Settore V Pianificazione e Assetto del Territorio



Prot. n° 1257
Reg. n° 14/22

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista l'istanza assunta al protocollo comunale in data **27 GENNAIO 2022** al n° 1257 presentata dal sig. **ITALO RUBEO** nato il **10.07.1969** a **Tagliacozzo (AQ)** e domiciliato in **Roma** in **Piazza del Popolo n. 18**, in qualità di **procuratore della società DS Italia srl**, per **verifiche tecniche dei fondi siti nel Catasto del Comune di Minervino Murge**,

Visti gli atti esistenti presso questo Ufficio;

Considerato che il Comune di Minervino Murge è dotato di Programma di Fabbricazione dal 26 Aprile 1972;

CERTIFICA

➤ che i sotto elencati terreni siti in agro di questo Comune, ai sensi dell'art.30, co.3 del D.P.R.n.380/2001, **secondo le previsioni del Programma di Fabbricazione Comunale approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.48 del 26.04.1972**, ricadono in area omogenea come di seguito:

- **Foglio 43 particelle 48 – 71 – 73 – 75 – 100 – 105 in zona E (verde agricolo);**

Zona E (Verde Agricolo) possono essere consentiti gli interventi edilizi di cui alla L.R. n.6/1979, così come modificata ed integrata dalla L.R. n.66/1979. In detta zona la edificazione è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni urbanistiche riportate nella Tabella dei tipi edilizi allegata al Regolamento Edilizio Comunale:

Indice di fabbricabilità fondiaria	mc/mq.0,03
Altezza massima	m.8,00
Numero dei piani	2
Distacco minimo dagli edifici in rapporto all'altezza	m/m 2:1
Distacco minimo assoluto dagli edifici	m.10,00
Distacco minimo dai confini non stradali in rapporto all'altezza	M/m 1:1
Distacco minimo assoluto dai confini	m.6,00
Spazi interni ammessi	Nessuno

Prescrizioni particolari:

Si fa presente altresì che è stato approvato in via definitiva con DGR n° 176 del 16.02.2015 e pubblicato sul BURP n° 40 del 23.03.2015 il PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale).

Il presente certificato non esaurisce tutta la vincolistica ricadente sulle particelle indicate salvo che l'interessato non ne abbia fatto espressa richiesta.

Per le zone soggette ad eventuali vincoli imposti da leggi statali e regionali a tutela di interessi storici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici, prima della edificazione va acquisito il nulla osta dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso.

Per le distanze dalle strade vanno rispettate le prescrizioni del D.M. 01.04.1968 N.1404 e nei casi che non rientrano nella disciplina del predetto Decreto va assicurato un minimo di mt.10.

Si rilascia il presente certificato, della validità di un anno dalla data di rilascio, a richiesta dell'interessato per gli **usi cui compete il bollo**.

Minervino Murge li, 04 FEB 2022

Il tecnico istruttore
- Geom. Giulio Elcico -

Il tecnico istruttore
Ufficio Agricoltura
- Per. Agr. Luigi Mazzone



Il Responsabile del Settore
- Arch. Marco Giorgio -